

IN QUESTO NUMERO

1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.
2. Trattamento fiscale spandimento fanghi in agricoltura: fatturazione delle operazioni.
3. PEC e Raccomandate: valore assimilabile.
4. Bando imprese agro - meccaniche per l'acquisto di macchine / attrezzature per l'agricoltura di precisione.
5. Bando regionale per tutelare il potenziale produttivo aziendale.
6. PAC 2022 deroga inverdimento.
7. Cittadini ucraini. Misure di protezione temporanea- DPCM 28/03/2022.



**1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA**

E' convocata per il giorno domenica 12/06/2022 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e **martedì 14 giugno 2022, alle ore 17.00** in 2° convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2021
4. Varie ed eventuali

Stante l'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'emergenza COVID-19, del D.P.C.M. 08/03/2020 e dei successivi D.P.M.C. e D.L., seguiranno informazioni dettagliate relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.



2) Trattamento fiscale spandimento fanghi in agricoltura: fatturazione delle operazioni.

Con la risoluzione n. 74/E del 26 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito appositi chiarimenti in ordine al trattamento dei compensi e/o corrispettivi relativi all'utilizzo e spandimento dei fanghi su terreni agricoli.

È indicato che il corrispettivo percepito per tale attività si distingue in due parti:

- una parte è quella che riconosce un corrispettivo per la ricezione dei fanghi, che viene inquadrata come servizio riconducibile ad un obbligo di fare, non fare o permettere, disciplinata dall'art. 67 del TUIR 917/86, tassata al 100% del corrispettivo percepito;
- l'altra è quella che riconosce un corrispettivo all'attività necessaria allo spandimento dei fanghi, inquadrabile tra le attività agricole connesse (servizi svolti mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali) disciplinata dall'art. 56-bis del TUIR 917/86, tassata al 25% del corrispettivo.

Nella fatturazione delle operazioni occorre pertanto tenere conto che se l'azienda agricola non svolge nessun servizio di supporto alla preparazione delle operazioni di spandimento il corrispettivo percepito rientra correttamente tra i redditi tassati interamente.

Se, invece, l'azienda svolge anche una parte di servizio è consigliabile suddividere il corrispettivo percepito, in base all'indicazione dell'Agenzia Entrate, al fine di applicare una tassazione più favorevole. Lo svolgimento di tale servizio comporta la sottoscrizione di un documento attestante il possesso di specifici requisiti ai fini delle normative antiinfortunistiche.

Gli uffici di Zona e l'ufficio sicurezza sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)

3) PEC e Raccomandate: valore assimilabile.

Con una recente ed interessante pronuncia la Corte di Cassazione ha risolto un dubbio interpretativo sollevato da qualche interprete, ed anche in sede giurisdizionale, in relazione al valore della pec in rapporto alla raccomandata ordinaria; secondo alcuni infatti le comunicazioni via Pec non avevano lo stesso valore delle raccomandate con avviso di ricevimento.



Sul punto con l'ordinanza n. 11808/2022 (depositata il giorno 12 aprile 2022) la Corte di Cassazione ha, infatti, sancito testualmente come " *le comunicazioni via Pec sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. E' dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata.*" .

Il caso concreto posto alla attenzione del giudice di legittimità era relativo, ab origine, ad una pronuncia del Tribunale di Bologna che, nell'ambito di una controversia locatizia ed in particolare rispetto all'invio della disdetta contrattuale con pec e non con

raccomandata (come era invece previsto nel contratto di affitto) aveva ritenuto inefficace la disdetta del contratto di locazione inviata a mezzo Pec poiché non rispettosa della previsione dell'articolo specifico del contratto di locazione, che prevedeva appunto come il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R.

Chiamata a giudicare la questione la prima sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato che "l'art. 48, comma 20, del Dlgs 82/2005, disciplina che *'La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta'*" .

In buona sostanza **la Cassazione ha sancito in termini di efficacia la totale valenza ed equiparazione tra la raccomandata (con avviso di ricevimento) postale e l'invio del documento a mezzo pec**. Ciò peraltro era già stato deciso in altre pronunzie sempre ennesse dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 26773/2016; 30532/2018) .

Non ultimo occorre ricordare che il valore ed il rilievo delle comunicazioni trasmesse a mezzo pec veniva enfatizzato nell'ambito delle norme sull'impresa, come si ricorderà l'art. 16 comma 6 e 9 L. n. 185/2008, prevede l'obbligo, per tutte le imprese, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata prevedendosi, parimenti, che tra le imprese le comunicazioni possono essere trasmesse attraverso la posta elettronica certificata, e questo " *senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga all'art. 4 Dpr n. 68/2005.*"

L'orientamento della Cassazione consolida pertanto l'indirizzo interpretativo più consolidato e ragionevole parificandosi l'efficacia delle comunicazioni a mezzo pec con le comunicazioni a mezzo di raccomandata a/r, e ciò indipendentemente dalla eventuale diversa previsione contenuta in contratti inter partes correnti o norme più risalenti.

(M. Mazzanti)

4) Bando imprese agro - meccaniche per l'acquisto di macchine / attrezzature per l'agricoltura di precisione.

La Regione Emilia-Romagna ha dato il via al Bando imprese Agromeccaniche 2022. Per partecipare al bando, che stanziava un contributo di 1 milione di euro per l'acquisto di macchine/attrezzature per

agricoltura di precisione, finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, occorre essere iscritti **all'Albo delle imprese agromeccaniche.**

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata tramite il portale UMA.



- Apertura bando: **19 aprile 2022 – 20 giugno 2022**
- Contributo riconosciuto: **calcolato sul totale della spesa ammissibile è fissato al 40% in della medesima spesa ed è in regime de minimis**
- Spesa ammissibile: **da un minimo di 10.000,00 euro ad un max di 200.000,00 euro** con presentazione di almeno **3 preventivi** per dimostrare la congruità della spesa

Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, sono state definite le priorità, di seguito riportate, che premiano la riduzione delle emissioni in atmosfera:

Priorità 1.

Macchine Attrezzature ed Equipaggiamenti di precisione: Spandiliquame anche trainati, dotati di as-solcatori o dischi oppure erpici per l'applicazione di effluenti con incorporazione simultanea e im-mediate nel terreno provvisti di dispositivi di interrimento a solchi chiusi e aperti;

Priorità 2.

- Macchine di precisione per gestione e distribuzione antiparassitari
- Macchine di precisione per gestione e distribuzione fertilizzanti chimici provvisti di dispositivi di interramento incluse macchine combinate che permettono la fertilizzazione oltre ad altre operazioni colturali compresa la semina e le lavorazioni minime
- Macchine di precisione per il diserbo

Il termine per la **conclusione degli investimenti** è fissato al **31 dicembre 2022** e le relative fatture, dovranno essere emesse dai fornitori e quietanzate dai beneficiari entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Il termine di presentazione della **domanda di pagamento a saldo** sul sistema informatico UMA è fissato al **15 febbraio 2023.**

Non saranno concesse proroghe, né saranno concesse varianti al progetto iniziale.

Si sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, sulle fatture dovrà essere riportato la dicitura "L.R. 21 ottobre 2021, n. 14, art. 4 e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), se già comunicato. In assenza della dicitura e/o del CUP, la fattura non sarà considerata ammissibile. In Anagrafe delle aziende agricole dovrà essere compilato ed aggiornato il quadro relativo D.Lgs n. 159/2011 (Antimafia) e quello relativo la dimensione di impresa.

Per maggiori informazioni potete contattare il tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

5) Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale ed incrementare i livelli di protezione e sicurezza delle imprese agricole, volte all'acquisto di sistemi antifurto ed antintrusione.



La Regione ha attivato un bando finalizzato a sostenere interventi volti alla tutela del potenziale produttivo aziendale ed all'incremento dei livelli di protezione e sicurezza delle imprese agricole, attraverso la realizzazione di sistemi antifurto e/o antintrusione.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti in sistemi di sicurezza ed antintrusione che devono essere realizzati sul territorio della regione Emilia-Romagna.

Beneficiari sono le imprese che svolgono attività di produzione primaria e che devono rispettare i seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese";
- esercitare attività agricola in forma prevalente;
- essere in possesso di Partita I.V.A.;
- essere iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole - essere attive e non cessate;
- risultare iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata
- non essere classificate come imprese in difficoltà;
- avere provveduto al versamento delle somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente.
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva DURC)
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

I progetti dovranno prevedere l'acquisizione e l'installazione di sistemi antifurto e/o antintrusione volti a tutelare il potenziale produttivo, attraverso:

a) spese per acquisto ed installazione di sistemi e attrezzature antifurto e/o antintrusione, quali:

- sistemi di videosorveglianza (telecamere);
- rilevatori che intercettino i tentativi di intrusione;
- dispositivi di allarme acustico;
- sistemi di antifurto nebbiogeno o fumogeno;
- sistemi di sicurezza perimetrale;
- localizzatore GPS per macchine ed attrezzature;
- spese di installazione;

b) spese di progettazione e consulenze tecniche connesse all'investimento **nella misura massima del 3%**;

c) acquisizione di software e licenze.

Non sarà ammesso il solo acquisto di sistemi antifurto e/o antintrusione senza la loro installazione.

I sistemi di antifurto e/o antintrusione dovranno essere installati in strutture dell'impresa agricola quali, a titolo indicativo e non esaustivo: **ricoveri attrezzi, magazzini, aree adibite all'allevamento zootecnico, uffici e/o aree archiviazione documentazione, piazzali, serre fisse e/o temporanee, siti in cui sono**

collocate arnie di api ed in generale qualsiasi pertinenza produttiva, ricomprese tra i possessi (proprietà, affitto, comodato d'uso, ecc.) del richiedente o posizionati su **macchine e attrezzature** riconducibili alla medesima impresa agricola.

L'aiuto è fissato al **40%** della spesa ammissibile e non è **cumulabile** con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni.

Gli investimenti dovranno essere compresi fra una spesa minima di **euro 3.000,00** al netto di Iva ed una massima di **euro 20.000,00**.

In anagrafe delle aziende agricole dovrà altresì essere presente la sezione relativa alla dimensione.

Le spese di progettazione e consulenze tecniche connesse all'investimento saranno riconosciute **nella misura massima del 3%** delle spese di acquisizione e installazione dei sistemi antifurto e/o antintrusione.

Non saranno ammesse spese non giustificate dai 3 preventivi.

Priorità 1): Imprese agricole a cui **è stato liquidato**, un contributo riferito all'acquisto di macchine e/o attrezzature ai sensi della **Misura 4.1.01** e/o della **Misura 4.1.02**.

Priorità 2) altre imprese che **non hanno beneficiato** di alcun contributo.

Le domande di aiuto potranno essere presentate a decorrere dall' **11 aprile 2022** e fino alle **ore 13,00** del **20 giugno**.

(A. Caprara)



6) PAC 2022 deroga inverdimento.

L'8 aprile 2022, con decreto ministeriale, il Mipaaf attua quanto disposto dalla Commissione Europea, definendo il provvedimento di deroga relativo alla domanda unica (**PAC**) 2022, finalizzato ad aumentare la produzione agricola per fronteggiare la crisi di approvvigionamento susseguente alla guerra russo-ucraina.

Il DM non riporta informazioni di rilievo, si limita a confermare quanto previsto dalla Commissione Europea senza entrare nel merito degli aspetti applicativi. Pertanto, ad oggi possiamo solo confermare che per il 2022:

- le superfici lasciate a riposo (set-aside) possono essere considerate una "superficie distinta" (ossia una superficie che concorre a rispettare la diversificazione per le aziende obbligate) anche se sono coltivate (o se sono utilizzate per il pascolo o per la raccolta a fini produttivi);
- le superfici lasciate a riposo possono essere considerate aree EFA (ossia Aree di Interesse Ambientale) anche se utilizzate per gli usi di cui sopra e quindi anche se coltivate;
- è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici a **set-aside** utilizzate per la coltivazione (o come pascolo e raccolta), le superfici a leguminose EFA per potere essere trattate ed usufruire della deroga devono essere dichiarate come superfici ritirate dalla produzione.

Le coltivazioni realizzate, in deroga, sulle superfici ritirate dalla produzione **NON** potranno essere assicurate (con polizze agevolate), **NON** potranno godere di eventuali aiuti accoppiati o di eventuali aiuti per le filiere e PSR.

La deroga NON può essere applicata alle superfici ritirate dalla produzione oggetto di impegno in misure PSR.

Restiamo in attesa delle prescrizioni tecniche che il Ministero definirà dopo la costituzione di un'apposita commissione tecnica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti potete contattare il tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.

(S. Santoni)

7) Cittadini ucraini. Misure di protezione temporanea- DPCM 28/03/2022.

Sulla **Gazzetta Ufficiale n.89 del 15/4/2022** è stato pubblicato il DPCM 28 marzo 2022 che disciplina, per il nostro paese, il riconoscimento della protezione temporanea per gli sfollati dall'Ucraina, in connessione agli eventi bellici correnti; ciò sulla base della decisione del Consiglio UE dei Ministri degli Affari Interni e Giustizia del 4 marzo 2022 n. 2022/382 con la quale si è attivata la direttiva UE 2001/55/CE. La durata della protezione temporanea è definita dal DPCM in parola in un anno, decorrente dal 4 marzo 2022 ed interessa gli sfollati ucraini dal 24 febbraio 2022.



Si rammenta che la protezione temporanea è accordata ai:

- cittadini ucraini, e loro familiari, residenti in Ucraina antecedentemente al 24 febbraio 2022;
- cittadini di altri Paesi, e loro familiari, che già beneficiavano di protezione in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- cittadini di altri Paesi soggiornanti in Ucraina, antecedentemente al 24 febbraio 2022, poiché in possesso di un permesso di soggiorno valido secondo le leggi ucraine ed impediti al rientro nel proprio paese di origine, in condizioni di sicurezza.

Il permesso di soggiorno di cui si tratta è rilasciato dalla Questura del territorio nel quale la persona interessata ha il domicilio; il permesso annuale (che è prorogabile) può essere revocato qualora l'Unione Europea stabilisca la revoca della protezione temporanea.

Come anticipato in più occasioni il titolare del permesso di soggiorno ha diritto di accedere al mercato del lavoro come confermato dal DPCM in commento e dall'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4/3/2022.

In pratica *“Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo*

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni". (art. 7 - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 872 del 4/3/2022 - Disposizioni in materia di lavoro).

In concreto gli sfollati dall'Ucraina, tra l'altro, possono lavorare come dipendenti, anche stagionali ed anche in agricoltura ed è allo scopo sufficiente la sola richiesta del permesso di soggiorno presentata alla Questura del luogo di domicilio.

Il ministero ha chiarito che in caso di assunzione di uno straniero, ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro nel campo del modello UNILAV in merito al titolo di soggiorno si dovrà precisare "in attesa di permesso" senza indicare alcuna data di scadenza.

Altre informazioni sono reperibili sul sito internet <https://www.integrazionemigranti.gov.it>.

(M. Mazzanti)